

<p style="text-align: center;">Norme in materia di carico didattico dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato</p>
--

(Emanato con D.R. n.1112 del 12 Aprile 2011)

Art. 1

I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti per 350 ore in regime di tempo pieno e per 200 ore in regime di tempo definito e secondo modalità stabilite dalla struttura che gestisce la didattica, ad assolvere compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento. Resta ferma l'attività eventualmente svolta, con il loro consenso, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

Art. 2

L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dai ricercatori a tempo determinato è fissata in 350 ore, per il regime a tempo pieno, e 200 ore per il regime a tempo definito.

Art. 3

La didattica integrativa svolta sia dai ricercatori a tempo indeterminato che da quelli a tempo determinato consiste in esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, secondo modalità stabilite dalla struttura che assegna i carichi didattici, in rapporto alle esigenze di ciascun insegnamento. Tutte le attività aventi carattere integrativo possono essere coperte da CFU fino ad un massimo di un terzo dei CFU assegnati al singolo insegnamento.

L'attività di servizio agli studenti consiste nell'assistenza alla preparazione degli esami di profitto ed alla elaborazione delle tesi di laurea, in attività di orientamento e tutorato ed altre attività complementari.

Art. 4

Ai ricercatori afferenti a SSD per i quali non è prevista dall'ordinamento didattico l'attivazione di insegnamenti ufficiali, il Consiglio della struttura provvederà ad assegnare, tenendo conto delle esigenze dei corsi di laurea, compiti di didattica seminariale e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento.